



OSSERVAZIONI-INTEGRAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 303/2013/R/GAS DELL'11 LUGLIO 2013

*"ORIENTAMENTI FINALI PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA'
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS"*

20 agosto 2013



INDICE

1	CONSIDERAZIONI GENERALI	2
2	RISPOSTE AI SINGOLI PUNTI DI DISCUSSIONE	8

1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento illustra le osservazioni e le integrazioni formulate da Italgas al documento di consultazione relativo agli *"orientamenti finali per la regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas"*, pubblicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in data 11 luglio 2013. Vengono di seguito indicate le tematiche principali, nonché quelle non espressamente richiamate negli specifici spunti della consultazione, rimandando alla successiva sezione del documento per le osservazioni e suggerimenti relativi a ciascun punto di discussione proposto dall'Autorità.

Vista l'importanza degli argomenti trattati e la ristretta tempistica lasciata a disposizione per la consultazione (poco più di un mese, in concomitanza con il periodo estivo e con scadenza fissata subito dopo Ferragosto), ci si riserva di formulare eventuali integrazioni al presente documento anche dopo il termine del 20 agosto, laddove emergessero ulteriori considerazioni o elementi di rilievo utili ai fini del procedimento in corso.

Incentivazione degli investimenti – Risanamento ghisa grigia

Si ritiene che il nuovo sistema per l'incentivazione degli investimenti ai fini del risanamento della ghisa grigia, nei termini prefigurati dall'Autorità, non sia adeguato al fine di assicurare all'impresa virtuosa il mantenimento di un valore di incentivazione orientativamente pari a quello precedentemente gestito nell'ambito della RTDG. In merito si segnalano le seguenti criticità:

- Il dimensionamento del fattore ε_{gh} , risulta effettuato sulla base dell'intero ammontare del premio atteso correlato alle dispersioni di gas (180 milioni di euro circa), invece che in base all'ammontare degli importi spettanti ai soli impianti che al 31/12/2013 presenteranno in esercizio tubazioni in ghisa grigia ancora da risanare. Si ritiene che l'applicazione del nuovo meccanismo genererà incentivi, anche per le imprese virtuose, in misura significativamente inferiore a quelle definite secondo le regole attualmente in vigore.
- Il nuovo sistema prevede che la modulazione del fattore ε_{gh} sia effettuata in funzione del rapporto tra l'estensione delle condotte in ghisa grigia risanate, a partire dal 1° gennaio 2014 ed entro il periodo di riferimento, e quelle risultate ancora in esercizio al 31/12/2013. L'entità degli incentivi così determinati non

risulteranno correlati all'effettiva estensione delle condotte da risanare, ovvero alla dimensione effettiva dell'investimento effettuato. Un soggetto che avrà sostituito quantità modeste di condotte, ad esempio, potrà paradossalmente ottenere incentivi di ugual valore rispetto ad esercenti che invece avranno risanato notevoli quantità di rete.

- Per la stima dell'investimento complessivo nazionale di risanamento della ghisa grigia l'Autorità ha utilizzato un costo medio di sostituzione/risanamento per metro lineare pari 350€. Com'è noto sussistono contesti territoriali significativi nei quali il costo di sostituzione risulta inevitabilmente e significativamente maggiore rispetto alla cifra predefinita, per ragioni del tutto indipendenti dall'efficienza operativa che l'esercente è in grado di esprimere. Non si rilevano tuttavia parametri orientati a modulare l'entità degli incentivi in funzione dei costi effettivi sostenuti dall'esercente. Per conseguenza risulteranno penalizzati gli esercenti che si trovano a operare in contesti orografici ed urbani di oggettiva complessità (es.: centri storici Roma e Venezia) a vantaggio di coloro che operano in contesti relativamente semplici.
- L'Autorità prevede che il fattore ε_{gh} sia applicato alla formula in uso per la determinazione dei premi e delle penalità per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas. Qualora il livello effettivo sia pari o prossimo al livello tendenziale stabilito dall'Autorità, l'ammontare dell'incentivo correlato alle dispersioni gas sarà pari a zero o di modesta entità. Per conseguenza anche la componente relativa al risanamento della ghisa grigia risulterà nulla o pressoché tale, anche nel caso in cui l'impresa virtuosa abbia completato il risanamento della ghisa grigia entro i termini inizialmente previsti (31/12/2014).

Incentivazione degli investimenti – Ammodernamento dei sistemi di odorizzazione

Per quanto concerne il fattore incentivante l'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione con l'adozione di impianti ad iniezione sostitutivi di quelli a lambimento (ε_{od}), non si condivide l'impostazione generale del meccanismo proposto.

Le norme tecniche vigenti e l'esperienza dei distributori non colgono quanto previsto dall'Autorità come elemento tecnicamente qualificante a massimizzare in ogni contesto l'efficacia dell'odorizzazione.

Si ritiene, pertanto, non condivisibile ogni ipotesi di penalizzazione per i distributori che non adeguano gli impianti di odorizzazione a lambimento con quelli ad iniezione.

Sulla base dei principi sopra espressi Non si condivide altresì la proposta dell'Autorità secondo la quale gli impianti ReMi di nuova costruzione debbano essere obbligatoriamente dotati di impianti ad iniezione ed esclusi dal sistema premiante.

Inoltre, con riferimento alla formula per la determinazione della componente odorizzazione, si segnala che alcune simulazioni hanno evidenziato che la condizione per la quale la nuova formula proposta dall'Autorità eroga meno premi per un numero effettivo di misure del grado di odorizzazione (N_{eff}) compreso tra NOD_{min} e $2 * NOD_{min}$ e maggiori premi per valori di N_{eff} compresi tra $2 * NOD_{min}$ e $3 * NOD_{min}$ non è verificata con l'adozione di un parametro γ pari a 0,8 ed è verificata invece con un parametro γ pari a 1. Il valore di γ pari a 0,8, in particolare, nella vigente regolazione è previsto nel caso di utilizzo di impianti di odorizzazione ad iniezione telecontrollata. Pertanto si propone l'esclusione del fattore γ (o l'adozione comunque di un fattore γ indifferenziato pari a 1) nel futuro calcolo del parametro NOD_{min} .

Si ritiene, in via generale, di dover evidenziare che la quasi totalità delle concessioni di distribuzione gas sono scadute alla fine del 2012. I nuovi investimenti dovranno essere autorizzati dagli Enti Concedenti. Si ritiene che l'eventuale diniego da parte del concedente di effettuare gli investimenti non debba costituire motivo per azioni di penalizzazione nei confronti del gestore.

Pronto intervento

La proposta di elevare al 95% l'obbligo di servizio relativo alla percentuale minima di chiamate per pronto intervento per le quali il tempo di arrivo sul luogo è stato inferiore o uguale a 60 minuti non si ritiene condivisibile. Si ritiene infatti che l'attuale obbligo di servizio sia già un indicatore congruo a registrare un adeguato livello di sicurezza del servizio, e che sia altresì necessario tener conto dell'esigenza per i distributori di proporre eventuali *standard* migliorativi in sede di gara, come previsto dal D.M. 226/11. Si richiama inoltre l'opportunità di prevedere una rimodulazione della franchigia di una chiamata telefonica per la quale l'impresa di distribuzione non sia giunta sul luogo entro 60 minuti. Con tale rimodulazione la franchigia potrebbe essere correlata all'effettivo numero di chiamate pervenute. In alternativa, la franchigia potrebbe essere applicata per la prima chiamata indipendentemente dall'effettiva causa che si è rilevata

in loco, mentre alle due successive chiamate potrebbe essere attribuita un'ulteriore franchigia per i soli casi diversi dalla dispersione di gas.

Verifica del gruppo di misura

Pur concordando con l'esigenza di trasformare gli attuali livelli generali di qualità in livelli specifici, non si condividono le proposte dell'Autorità circa il tempo massimo per la messa a disposizione del resoconto della verifica del gruppo di misura (15 giorni lavorativi) e di sostituzione del misuratore a seguito dell'invio del resoconto della verifica (4-5 giorni lavorativi).

Con riferimento al tempo massimo per la messa a disposizione del resoconto, il livello di qualità proposto non tiene in adeguata considerazione la facoltà per il distributore di ricorrere ad un laboratorio specializzato. Per tale motivo si ritiene ragionevole un tempo massimo fissato nell'intorno dei 25 giorni lavorativi. Non si condividono altresì le considerazioni dell'Autorità circa il fatto che le verifiche del gruppo di misura sono eseguibili di norma presso il cliente finale. Pur non escludendo tale possibilità, si segnala che la norma 11003:2013 prevede che in tutti i casi *"l'incertezza estesa dello strumento campione deve essere non superiore a 1/3 dell'errore massimo previsto per il controllo da eseguire"*. Considerata l'incertezza di taratura della strumentazione di prova utilizzabile in campo, nonché le incertezze derivanti dalle ripetizioni della prova, si segnala che la precisione prescritta dalla norma tecnica potrebbe non essere raggiungibile nelle condizioni di prova in campo, soprattutto nel caso di verifica di misuratori caratterizzati da un errore massimo previsto inferiore o uguale al 2%. Tale criticità riguarda peraltro tutti i misuratori conformi alla Direttiva MID. Per tali motivazioni si ritiene generalmente preferibile l'effettuazione delle verifiche del gruppo di misura presso un laboratorio specializzato, dotato di strumentazione adeguata e tale da realizzare condizioni di prova controllate, garantendo in tal modo l'accuratezza della verifica richiesta dalla norma tecnica vigente.

Riguardo alla proposta relativa al tempo di sostituzione del gruppo di misura (4-5 giorni lavorativi), si segnala che tale tempistica, basata su un tempo medio di settore pari a due giorni lavorativi, sia influenzata dall'incidenza dei distributori che provvedono alla sostituzione del gruppo di misura entro e non oltre la data di invio del resoconto della verifica al venditore: per tali casi, in particolare, la regolazione prevede la rendicontazione di un tempo pari a zero. Per questo motivo si ritiene invece adeguata l'attuale tempistica, pari a 10 giorni lavorativi.

La proposta dell'Autorità di istituire l'obbligo da parte delle imprese di distribuzione di conservare per almeno due mesi i contatori sostituiti, al fine di renderli disponibili per un'eventuale verifica richiesta dai clienti finali successivamente alla sostituzione, non si ritiene condivisibile. Con riferimento in particolare al piano di *roll-out* dei contatori elettronici *mass market*, che comporterà un'attività di sostituzione massiva, le imprese dovrebbero sostenere significativi costi di gestione del magazzino. In particolare i costi di tale scelta potrebbero derivare dalla sigillatura e dall'imballaggio di un elevato numero di contatori dopo la sostituzione, in previsione di un'eventuale spedizione al laboratorio per la verifica su richiesta del cliente. Peraltro il distributore, soprattutto negli esercizi di maggiori dimensioni, dovrebbe individuare adeguati spazi protetti per la custodia di un elevato numero di apparati. A fronte di tali costi, rimane da valutare l'effettiva probabilità – e il conseguente dimensionamento del beneficio per il sistema – relativamente alla numerosità dei casi in cui il cliente richiederà la verifica del misuratore sostituito.

Infine, si chiede all'Autorità di chiarire se la verifica metrologica richiesta dal cliente finale deve essere considerata, nel caso di gruppi di misura conformi alla direttiva MID, un controllo casuale ai sensi dell'art. 5 del DM 75/12, ai fini dell'errore massimo ammesso MPE da considerare. Infatti:

- MPE = errore della norma di prodotto + 50%, se la verifica richiesta dal cliente finale viene considerata verifica casuale ai sensi del DM 75/12,
- MPE = errore della norma di prodotto, se la verifica richiesta dal cliente finale non viene considerata ai sensi del DM 75/12.

Rimozione del periodo di subentro

La proposta di rimuovere il periodo di subentro si ritiene in linea generale condivisibile. Si ritiene tuttavia opportuno prevedere per via regolatoria la gestione dei casi in cui il subentro nella gestione avvenga, ad esempio, nell'ultimo trimestre dell'anno. In tal caso il gestore subentrante potrebbe trovarsi nell'impossibilità di assolvere agli obblighi annuali imposti dalla regolazione scontando, in tal modo, una penalizzazione che potrebbe derivare dalle scelte tecnico-gestionali del gestore uscente.



Effettuazione delle prove di odorizzazione tramite laboratori accreditati

Non si condivide in linea generale la considerazione dell'Autorità secondo cui le prove del grado di odorizzazione effettuate da un laboratorio accreditato ACCREDIA, interno o esterno all'azienda operatrice, non presentino elementi sufficienti per il riconoscimento di un fattore incentivante aggiuntivo alla componente odorizzazione. Infatti, pur ritendendo altrettanto valide le misure non accreditate effettuate direttamente dalle imprese distributrici, si segnala che, anche ai sensi della norma tecnica UNI 7133, le misure effettuate tramite i predetti laboratori rispettano in modo rigoroso un insieme di criteri universalmente riconosciuti, che garantiscono l'avvenuta adozione di procedure e requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente, mentre un laboratorio non accreditato deve dimostrare la sussistenza di tali elementi con la certificazione dell'idoneità della strumentazione adottata, dell'esistenza di procedure e istruzioni che ne regolamentino l'attività e di un adeguato livello di formazione e aggiornamento del personale. Sulla base di tali considerazioni si ritiene quindi sostenibile l'introduzione di un fattore incentivante le misure accreditate del grado di odorizzazione.

2 RISPOSTE AI SINGOLI PUNTI DI DISCUSSIONE

S 1. Quale alternativa si ritiene preferibile in materia di decurtazione dei premi in casi di incidente da gas di responsabilità dell'impresa distributrice (cfr. punti da 7.1 a 7.4)?

Premesso che l'adozione dell'impianto di distribuzione come perimetro dei meccanismi incentivanti attenua già di per se l'impatto economico di un incidente rispetto all'adozione del perimetro per ambito provinciale limitandone pertanto la decurtazione dell'incentivo al solo impianto di distribuzione interessato dall'incidente, si ritiene preferibile mantenere l'opzione 7.1 (decurtazione di 2/3 su tutti gli impianti indipendentemente dalla dimensione) in luogo dell'opzione 7.4 (decurtazione nell'intorno dei 2/3 uguale per tutti gli impianti ma proporzionale al numero di clienti finali rapportata all'impianto che su base nazionale ha la dimensione massima).

S 2. Quale alternativa si ritiene preferibile in materia di pubblicazione da parte delle imprese distributrici del piano di ispezione programmata della rete (cfr. punto 9.7)?

Non si condividono le proposte alternative formulate dall'Autorità circa la pubblicazione sul sito *web* del distributore, con cadenza mensile, dei piani e dei consuntivi di ispezione della rete con dettagli relativi alla pressione, alla tipologia di materiale, al periodo e alle vie/piazze/strade oggetto di ispezione, in ragione degli elevati oneri amministrativi derivanti dalla cadenza richiesta. Si propone invece la pubblicazione di un piano di massima con dettaglio mensile all'inizio dell'anno solare, specificando il Comune e la classe di pressione delle tubazioni oggetto di ispezione. Con cadenza trimestrale il distributore potrà pubblicare altresì un consuntivo delle attività eseguite. In subordine, si ritiene comunque preferibile l'alternativa B prospettata al punto 9.7 del DCO, ovvero la pubblicazione a consuntivo del resoconto dell'attività svolta di ispezione programmata della rete.

Per quanto concerne i dettagli delle pubblicazioni, si propone in ogni caso di eliminare l'indicazione delle vie dove sono ubicati i tratti di rete da ispezionare, e che il distributore possa invece fornire i dati del tracciato GPS che le imprese appaltatrici del servizio di ispezione programmata già adesso forniscono attraverso la rendicontazione

al distributore delle attività svolte. L'adozione del tracciato GPS, in particolare, permetterebbe di superare l'ostacolo relativo all'esposizione dello stradario completo per area di ispezione, in quanto la verifica delle attività svolte potrebbe essere fatta tramite l'illustrazione grafica del tracciato percorso, confrontando le aree che il distributore ha previsto nel piano e i tracciati GPS dei tratti effettivi di ispezione.

S 3. Quali altri o alternativi elementi oggettivi potrebbero essere tenuti in considerazione in sede di verifica ispettiva ai fini del rispetto delle norme riguardanti il servizio di Pronto Intervento (cfr. punto 11.5a)?

Non si riscontrano ulteriori elementi da tenere in considerazione in sede di verifica ispettiva ai fini del rispetto delle norme riguardanti il servizio di Pronto Intervento.

S 4. Si intravedono controindicazioni all'introduzione della regola secondo cui i tratti di rete in materiali diversi da acciaio protetto catodicamente, polietilene, ghisa risanata e ghisa con giunti non in canapa e piombo, debbano essere ispezionati al 100% ogni anno (cfr. 9.6)?

Non si intravedono particolari controindicazioni alla regola proposta dall'Autorità riguardante l'ispezione annuale del 100% della rete in materiali diversi da acciaio protetto catodicamente, polietilene, ghisa risanata e ghisa con giunti non in canapa e piombo.

Con specifico riferimento alla rete in acciaio che risulta non protetta catodicamente al 31 dicembre dell'anno t-1 ai sensi delle linee guida APCE (a seguito cioè di un fattore Kt minore di 60 manifestatosi nel triennio [t-3, t-1]), a garanzia della chiarezza e della completezza delle informazioni e al fine di consentire all'Autorità di verificare l'effettiva ispezione del 100% della rete in un anno, si propone una procedura per la dichiarazione della consistenza iniziale, dell'ispezione totale della rete e per la consuntivazione delle ispezioni effettuate. In particolare, per tali casi il distributore potrebbe fornire all'Autorità la consistenza della rete da ispezionare entro il 31 marzo dell'anno t, effettuare l'ispezione del 100% di tale rete nel medesimo anno t e, entro il 31 marzo dell'anno t+1, consuntivare le ispezioni effettuate nell'anno t.

S 5. Quali controindicazioni si intravedono nel prevedere l'applicazione di una etichetta adesiva (o cartellino) sui misuratori del gas che riporti il numero di Pronto Intervento dell'impresa distributrice (cfr. 10.8)?

La previsione di applicare un'etichetta adesiva o un cartellino sui misuratori del gas che riporti il numero di Pronto Intervento dell'impresa distributrice non si ritiene condivisibile. Si ritiene infatti che, pur essendo tale iniziativa diretta a individuare un ulteriore mezzo per veicolare l'informazione rilevante al cliente finale, l'informazione relativa al numero di pronto intervento potrebbe non essere agevolmente accessibile per il segnalante. Peraltro, in caso di subentro nel servizio di distribuzione, l'informazione presente sugli adesivi o sui cartellini apposti dal gestore uscente risulterebbe obsoleta e ingenererebbe confusione nella comunicazione al cliente finale. Per risolvere tale criticità, a seguito del subentro di un nuovo gestore sarebbe necessario sostituire integralmente gli adesivi o cartellini apposti dal gestore uscente, con ciò generando un'inefficienza del sistema.

Peraltro, il numero di pronto intervento è già efficacemente esposto nei documenti di fatturazione della fornitura al cliente finale di cui all'Allegato A alla delibera ARG/com 202/09 (*"Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane"*), nelle modalità previste dall'art. 12 della medesima Direttiva.

Al fine di consentire un'efficace, pronta e facile comunicazione del numero di Pronto Intervento, si propone invece di esporre tale recapito telefonico sui siti di informazione ai clienti. Si propone ad esempio di pubblicare tali dati sulle pagine web dedicate allo Sportello per il Consumatore. Si ritiene altresì utile la pubblicazione della medesima informazione, per competenza territoriale, sui siti web delle Amministrazioni comunali.



S 6. Si condivide la proposta di rimodulazione dei tempi di aggiornamento della cartografia e della stesura del rapporto annuale dello stato elettrico, con l'obiettivo anche di comunicare una sola volta i dati di consistenza della rete (cfr. 9.15 e 12.20)?

Le proposte dell'Autorità di rimodulazione dei tempi di aggiornamento della cartografia e della stesura del rapporto annuale dello stato elettrico si ritengono in linea generale condivisibili.

S 7. A fronte dell'analisi delle informazioni fornite all'Autorità (cfr. 12.24), si ritiene vi siano controindicazioni all'abbassamento della frequenza di ispezione del 100% delle reti di distribuzione di altri gas a 4 anni dai 5 vigenti (cfr. 12.25)?

Con riferimento alla proposta relativa all'abbassamento della frequenza di ispezione del 100% delle reti di distribuzione di altri gas a 4 anni dai 5 vigenti, non si ritiene che vi siano particolari controindicazioni.